

# Indennità di 600 euro per lavoratori autonomi

Si illustrano i requisiti e le modalità per accedere al bonus da 600 euro riconosciuto ai liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti alla Gestione separata Inps, nonché ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni Inps degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti e assimilati, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Con apposito decreto ministeriale è stato previsto un contributo anche per i professionisti con casse professionali autonome (non iscritti all'inps), che potranno presentare domanda per fruire del bonus di 600 euro da indirizzare esclusivamente alle Casse professionali di appartenenza.

<u>Si propone un primo esempio di compilazione della domanda elaborato da Associazione Nazionale Commercialisti (P).</u>



31 marzo 2020

## INDENNITÀ COVID-19 PER LAVORATORI AUTONOMI


Artt. 27, 28 D.L. 17.03.2020, n. 18 - Mess. Inps 20.03.2020, n. 1288 - Mess. Inps 26.03.2020, n. 1381 - Comun. Inps 27.03.2020 - D.I Lavoro-Economia in corso di pubblicazione - Circ. Inps 30.03.2020, n. 49

L'art. 27 D.L. 18/2020 riconosce ai liberi professionisti **titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020** e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, **un'indennità per il mese di marzo 2020 pari a € 600**. L'art. 28 D.L. 18/2020 aggiunge un'altra indennità per il mese di marzo, a favore dei **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali** dell'Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, riconosciuta nella medesima misura di € 600.

#### Non sono ammessi al contributo coloro che percepiscono già una pensione diretta.

Con apposito decreto ministeriale è stato previsto un contributo anche per i professionisti con casse professionali autonome (non iscritti all'Inps), che potranno presentare domanda per fruire del bonus di € 600 da indirizzare esclusivamente alle Casse professionali di appartenenza.

#### INDENNITÀ PROFESSIONISTI E ALTRI LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALL'INPS





#### PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

#### DOMANDA ALL'INPS

- Telematica
- I potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare **domanda all'Inps esclusivamente in via telematica**.
- Credenziali Inps
- A tal fine, stante il carattere emergenziale delle prestazioni in commento, i potenziali fruitori possono accedere al servizio dedicato con modalità di identificazione più ampie e facilitate rispetto al regime ordinario, utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell'Inps.
- In sintesi, le credenziali di accesso ai servizi per le nuove prestazioni sopra descritte sono attualmente le seguenti:
  - .. PIN rilasciato dall'Inps (sia ordinario sia dispositivo);
- .. SPID di livello 2 o superiore;
- .. Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- .. Carta nazionale dei servizi (CNS).
- Modalità semplificate

• Qualora i potenziali fruitori delle citate indennità non siano in possesso di una delle predette credenziali, è possibile accedere ai relativi servizi del portale Inps in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda on line, previo inserimento della sola **prima parte del PIN dell'Inps**, ricevuto via SMS o e-mail subito dopo la relativa richiesta del PIN (cfr. messaggio Inps n. 1381/2020).



In alternativa al portale web, le stesse tipologie di indennità una tantum possono essere richieste tramite il servizio di **Contact Center integrato**, telefonando al **numero verde 803 164** da rete fissa (gratuitamente), oppure al **numero 06 164164** da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Anche in questo caso, il cittadino può avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all'operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN.

#### RICHIESTA DEL PIN

- La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
  - .. sito Internet www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta PIN";
  - .. Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
- Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime 8 cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l'invio della domanda on line.
- Qualora non si riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, si deve chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

INVIO

 Le domande per usufruire della prestazione "indennità € 600" possono essere presentate a partire dal 1.04.2020.

#### Tavola

#### Casi di cumulabilità

### Non cumulabilità

- Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
- Le indennità in esame sono altresì incompatibili con le **pensioni dirette** a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, nonché con l'**Ape sociale** e con l'**assegno ordinario di invalidità**.

Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

## Cumulabilità


- L'indennità a favore dei liberi professionisti titolari di partita Iva e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è compatibile e cumulabile con l'indennità di disoccupazione DIS-COLL. Pertanto, i collaboratori coordinati e continuativi possono accedere, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, alla prestazione DIS-COLL indipendentemente dalla fruizione della indennità di cui all'art. 27.
- In analogia a quanto previsto per la prestazione di disoccupazione NASpI, le indennità sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a € 5.000 per anno civile.



31 marzo 2020

#### COME ACCEDERE ALLA DOMANDA NEL SITO INPS

Esempio Accedere al sito Inps con le proprie credenziali personali Nel campo riservato alla ricerca digitare, ad esempio, la parola "COVID". Assistenza Contatti Q Cerca Fra le alternative apparirà la scheda prestazione "Indennità Covid-19" COVID Notizia 31/03/2020 Scheda prestazione Notizia 31/03/2020 Noti Indennità Covid-19 Congedi Covid-19: online le Congedi COVID-19 CIG lavoratori autonomi, procedure per le domande soli parasubordinati e... 19. Notizia 23/03/2020 Notizia 25/03/2020 Avviso Ανν COVID-19: sospesi anche i COVID-19: requisiti e Misure per arginare il rischio Mis modalità di richiesta del epidemiologico da COVIDversamenti per quota a epic carico dei... bonus... 19. Misure per arginare il rischio Misure per arginare il rischio Affidamento, ai sensi Affi epidemiologico da COVIDepidemiologico da COVIDdell'art. 36, comma 2, lett. san ai.. a),... Tutti i risultati Selezionando la scheda "Indennità Covid-19", si potrà selezionare l'opzione "Domande per prestazioni a sostegno del 3 reddito" da parte dei Lavoratori Servizio






#### Esempio (segue)

4 Per l'accesso al servizio selezionare l'apposito "bottone".



5 Sarà possibile accedere allo sportello virtuale per compilare e inviare l'apposita domanda.





#### INDENNITÀ PER AUTONOMI E PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PRIVATE

#### ISCRITTI AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA

#### • Risorse

- La quota parte del limite di spesa del "Fondo per il reddito di ultima istanza" (art. 44, c. 1 D.L. 18/2020), destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (D. Lgs. 30.06.1994, n. 509 e 10.02.1996, n. 103), è individuata in 200 milioni di euro per l'anno 2020.
- Soggetti beneficiari
- Il sostegno al reddito, a valere su tali risorse, è riconosciuto ai seguenti soggetti:
- a) ai lavoratori che abbiamo percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione (art. 3 D. Lgs. 23/2011 e art. 4 D.L. 50/2017), non superiore a € 35.000 la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- b) ai lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca (art. 3 D. Lgs. 23/2011 e art. 4 D.L. 50/2017), compreso tra € 35.000 e € 50.000 e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

A tal fine il reddito è individuato secondo il **principio di cassa** come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

- Requisiti
- L'indennità è altresì corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019.
- Indennità
- Il sostegno al reddito è costituito da un'indennità per il mese di marzo pari a € 600.
- Irrilevanza ai fini fiscali
- L'indennità non concorre alla formazione del reddito.
- L'indennità non è cumulabile con:
- .. i benefici per l'emergenza da Covid-19 contenuti nel D.L. 18/2020 a favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi (artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96);
- .. nonché con il reddito di cittadinanza.

#### CESSAZIONE, RIDUZIONE E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

- Cessazione
- Per cessazione dell'attività si intende la chiusura della partita Iva, nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020.
- Riduzione o sospensione
- Per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa si intende una comprovata riduzione di **almeno il 33%** del reddito del 1° trimestre 2020, rispetto al reddito del 1° trimestre 2019.



#### MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ

#### • Domanda

• Le domande per l'ottenimento dell'indennità sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1.04.2020 **agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti**, che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio e provvedendo ad erogarlo all'interessato.

L'indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

- Autodichiarazione
- L'istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità:
- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- b) di non essere già percettore delle indennità previste dagli artt.
  19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 D.L. 18/2020, né del reddito di cittadinanza;
- c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
- d) di aver percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi indicati per poter beneficiare dell'agevolazione;
- e) di aver chiuso la partita Iva, nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al 1° trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a € 35.000, di aver subito una limitazione all'attività per effetto dei provvedimenti restrittivi emanati per l'emergenza.
- Allegati
- All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.
- Domande inammissibili
- Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell'indennità sono considerate inammissibili le istanze:
  - .. prive delle indicazioni specificate; ovvero
  - .. presentate dopo il 30.04.2020.

#### **PROCEDURA**

- Verifica
  dei requisiti
- Gli enti di previdenza obbligatoria procedono per gli iscritti alla verifica dei requisiti e provvedono all'erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio.
- Trasmissione dell'elenco beneficiari
- Gli enti di previdenza obbligatoria trasmettono l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l'indennità all'Agenzia delle Entrate e all'Inps per ricevere le informazioni necessarie a effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di cooperazione tra le parti.
- Comunicazione ai Ministeri
- Gli enti di previdenza obbligatoria comunicano con cadenza settimanale a partire dall'8.04.2020 al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento.
- Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa previsto, il Ministero del lavoro rende immediata comunicazione agli enti previdenziali che potranno erogare le ulteriori prestazioni solo previa rimodulazione delle risorse da parte del Ministero stesso.

